



OGGETTO: Circolare 5.2020

Seregno, 4 febbraio 2020

## **NUOVO REGIME FORFETARIO 2020**

L'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 ai commi 691 e 692 reca alcune importanti modifiche al regime forfettario.

Viene prevista:

- l'adozione (ripristino) di cause ostative per l'accesso al regime. Si tratta del limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio (max 20.000 euro), nonché dell'esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro;
- l'introduzione di un sistema di premialità per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfettario.
- la possibilità di poter beneficiare, anche per i soggetti in regime forfettario a partire dal 1 gennaio 2020, del nuovo credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, che di fatto sostituisce l'agevolazione legato al super ed iper ammortamento.
- il reddito prodotto in regime forfettario (quadro LM della dichiarazione dei redditi) conterà ai fini dell'ammontare del reddito complessivo per la spettanza o per la determinazione delle deduzioni, detrazioni o benefici anche non fiscali.
- la soppressione dell'imposta sostitutiva al 20% per i contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro, misura che era stata annunciata dalla precedente legge di bilancio (legge 145/2018 – commi da 17 a 22 -) a partire dal 2020 e che quindi non entra mai in vigore;

Le nuove misure si applicano a partire dal primo gennaio 2020. Tuttavia i nuovi limiti dovranno essere oggetto di osservazione già con riferimento al 2019.

Questo significa che saranno fuori dal regime forfettario dal 1 gennaio 2020 coloro che, nell'anno precedente (2019):

- hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti e collaboratori complessivamente superiori, a 20.000 euro lordi (articolo 1 comma 54 lettera b) della legge 190/2014);
- hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (comprese le pensioni) superiori a 30.000 euro (articolo 1 comma 57 lettera d-ter) della legge 190/2014);



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

In relazione a questo secondo limite, va detto che si potrà comunque permanere nel regime, anche in caso di sfioramento della soglia dei 30.000 euro se, nel 2019, il rapporto lavorativo è cessato a seguito di licenziamento o dimissioni del lavoratore e non risultino instaurati nuovi rapporti.

### Esempio

Un contribuente ha avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2019 percependo un importo superiore ad € 30.000.

Quest'ultimo può applicare il regime forfettario nel 2020, ma se alla fine del 2020 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a esso riconducibili dovrà fuoriuscire dal regime forfettario nel 2021

Il nuovo regime forfettario opera come “*naturale*”.

I soggetti in attività, in possesso dei requisiti prescritti dalla norma, non sono tenuti ad esercitare nessuna opzione per l'ingresso nello stesso. È fatta salva la facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari.

Per i soggetti che iniziano l'attività nel 2020, l'applicazione del regime agevolato è condizionata dalla barratura dell'opzione in sede di compilazione del modello di inizio attività.

I contribuenti che hanno aderito al regime di vantaggio (art. 27 del DL 98/11), abrogato negli anni precedenti, potranno continuare ad applicarlo, con le regole che lo contraddistinguono, fino alla sua naturale scadenza (5 anni o fino al 35° anno di età).

Vediamo le caratteristiche del nuovo regime forfettario.

### **SEMPLIFICAZIONI**

Il regime forfettario porta con sé una serie di semplificazioni:

- esonero della tenuta e conservazione di scritture contabili, registri e documenti, sia ai fini IVA che reddituali (fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali d'importazione);
- non assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e indetraibilità dell'IVA sugli acquisti. Qualora l'importo delle fatture emesse sia superiore ad Euro 77,47, dovranno scontare l'imposta di bollo nella misura di 2,00 Euro;
- esonero dalle liquidazioni/versamenti periodici IVA, dalla dichiarazione annuale IVA;
- non assoggettamento a ritenuta alla fonte di ricavi/compensi;
- il contribuente non agisce come sostituto d'imposta (es. prestazioni ricevute da professionisti senza applicazione della ritenuta d'acconto);
- esonero della comunicazione clienti/fornitori (spesometro);
- esonero esterometro



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- esonero comunicazione dichiarazioni d'intento;
- esclusione dell'IRAP;
- esclusione dell'applicazione degli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale);
- reddito determinato forfettariamente attraverso l'applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi percepiti, con conseguente irrilevanza di costi/spese;
- applicazione al reddito conseguito di un'imposta sostitutiva del 15%.
- esonero fatturazione elettronica. (previsto regime premiale in caso di adozione)

### **CONDIZIONI DI ACCESSO AL REGIME**

Il regime è riservato alle sole *“persone fisiche esercenti attività d'impresa (incluse le imprese familiari), arti o professioni, non in forma associata”*. Pertanto restano escluse le società di qualsiasi tipo e le associazioni fra artisti e professionisti.

Per essere ammessi al regime forfettario occorre rispettare un'unica condizione di accesso. La stessa dovrà essere verificata rispetto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente (per accedere nel 2020 occorre riferirsi al 2019):

### **RICAVI E COMPENSI**

L'accesso è riservato ai soli soggetti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione che, nell'anno solare precedente, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o percepito compensi non superiori ad Euro 65.000,00 . I compensi andranno valutati sul periodo 2020, avendo riguardo al regime applicato di cassa o di competenza.

Ai fini della verifica del limite per la permanenza nel regime forfettario dovrà essere utilizzato il *criterio di cassa* in quanto, a regime, ciò che rileva sono i ricavi percepiti.

Il limite di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all'anno.

Non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento alle risultanze agli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale).

Nel caso di contemporaneo esercizio di attività con codici Ateco diversi assume rilievo, ai fini dell'accesso al regime, la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

### **SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORO**

L'accesso è riservato ai soli soggetti che abbiano sostenuto, nel corso del precedente periodo d'imposta, spese complessive per l'acquisizione di prestazioni lavorative per importi non superiori a 20.000 euro lordi.

I compensi che concorrono al computo del predetto limite devono essere stati corrisposti nell'anno precedente a titolo di:

- lavoro accessorio di cui all'Art 70 del Dlgs 276/2003 “Voucher”;
- reddito di lavoro dipendente di cui all'Art 49 del Tuir;
- reddito assimilato a quello da lavoro dipendente di cui alle lettere c) e c-bis) dell'Art 50 del Tuir;



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- somme erogate agli associati sotto forma di utili da partecipazione, in caso di apporto di solo lavoro;
- compensi erogati all' imprenditore ed ai suoi familiari di cui all'Art 60 del Tuir;

Non concorrono invece al computo dei 20.000 euro:

- le somme corrisposte agli associati che apportano solo capitale o capitale e lavoro;
- i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente di cui alla lettera i) del comma 1 dell'Art 67 del Tuir;
- i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, indicati alla lettera l) del comma 1 dell'Art 67 del Tuir;

### **REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILIATO**

Laddove il contribuente, oltre all'attività d'impresa, all'arte o alla professione, abbia esercitato nel corso dell'anno precedente a quello in cui intende avvalersi del regime agevolato, attività di lavoro dipendente o altra attività a questo assimilata da cui siano conseguiti redditi di cui agli Art. 49 e 50 del Tuir, ovvero abbia percepito redditi pensionistici l'accesso al regime agevolato, o la permanenza nello stesso, è inibita qualora *l'importo dei redditi derivanti dal trattamento pensionistico e di quelli percepiti a seguito dell'attività di lavoro dipendente o assimilato risulti superiore ad Euro 30.000.*

La norma non trova applicazione se il contribuente ha cessato, entro l'anno precedente a quello a quello di accesso al regime di vantaggio, l'attività di lavoro dipendente o l'attività a questo assimilata. (esempio 2019 per l'accesso 2020). Tuttavia in questo caso si ricorda che, il regime può essere mantenuto e/o intrapreso se nel medesimo anno non è stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia.

Il limite di Euro 30.000 non sono da ragguagliare ad anno.

### **ESCLUSIONE DAL REGIME**

L'accesso al regime forfetario è precluso ai seguenti soggetti:

- soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA. Gli stessi sono già stati individuati dalla relazione illustrativa della legge di stabilità 2015 (es. agricoltura ed attività connesse e pesca; vendita di sali e tabacchi; agenzia di viaggio e turismo; rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione; vendite a domicilio; etc.);
- soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli stati membri dell'Unione Europea o in uno stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

informazioni e che producono nel territorio dello stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;

- soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all' Art. 10, n. 8 del Dpr 633/72 e di mezzi di trasporto nuovi ex Art. 53, comma 1 del DL 331/1993;
- soggetti che partecipano contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che **controllano** direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano **attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili** a quelle svolte dagli esercenti attività.

*Attenzione:* L'introduzione del riferimento alle società a responsabilità limitata "non in regime di trasparenza" va letta come causa preclusiva solamente se consente il controllo, anche indiretto, della società e la società opera in realtà economiche riconducibili a quel socio che svolge l'attività in regime forfetario. Affinché operi la causa ostativa (in Srl) è necessario che siano verificate (entrambe) le seguenti due condizioni

### Esempio

Puo' restare nel regime forfetario il contribuente che si è trovato a possedere una quota di società di persone nel corso del 2019, ma l'ha ceduta o donata entro il 31 dicembre 2019 (Risposte a interpello 120 e 123 del 2019).

- Soggetti la cui attività sia esercitata **prevalentemente** nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
- Soggetti che nell'anno precedente hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti e collaboratori complessivamente superiori, a 20.000 euro lordi.
- Soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati (comprese le pensioni) superiori a 30.000 euro. La clausola non opera in caso di cessazione del rapporto di lavoro nell'anno precedente).

La norma appare intesa ad evitare un incentivo indiretto alla trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali che godono dell'agevolazione

### **USCITA DAL REGIME**

Il regime forfetario cessa di avere effetto, *a decorrere dall'anno successivo*, se in corso d'anno:

- viene meno la condizioni di accesso, ovvero il mancato superamento della soglia dei 65.000 euro di ricavi/compenso;
- si verifica una delle cause di esclusione;



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- diviene definitivo un accertamento con il quale viene riscontrato il venir meno di una delle condizioni di accesso/permanenza nel regime ovvero si verifica una delle fattispecie di esclusione.

### **DETERMINAZIONE DEL REDDITO**

Il reddito imponibile si determina in via forfetaria *applicando ai ricavi e ai compensi percepiti nel corso del periodo d'imposta un coefficiente di redditività differenziato per tipologia di attività svolta* (vedi **Tabella "A"** a fine circolare). Il reddito determinato forfettariamente non è influenzato dalle spese sostenute relative all'esercizio dell'attività d'impresa o professionale. Si prescinde quindi dai costi effettivi sostenuti che non vengono più considerati.

Non partecipano alla determinazione del reddito imponibile:

- plusvalenze patrimoniali;
- sopravvenienze attive;
- dividendi e proventi assimilati.

*Le perdite fiscali* realizzate nei periodi d'imposta precedenti a quello da cui decorre il regime forfetario possono essere computate in diminuzione del reddito prodotto nei periodi di imposta di applicazione del regime, secondo le ordinarie regole stabilite dal Tuir.

Il reddito determinato forfettariamente costituisce base imponibile dei *contributi previdenziali* ed assistenziali (es. versamenti contributivi di artigiani e commercianti).

*I contributi previdenziali* versati in ottemperanza a disposizione di legge devono essere dedotti prioritariamente dal reddito di impresa o di lavoro autonomo determinato in base al regime forfetario, nei limiti in cui trovano capienza.

### **APPLICAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA**

Una volta determinato il reddito, il medesimo viene assoggettato ad una imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%.

Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell'IRPEF.

### **AGEVOLAZIONE RIDUZIONE REDDITO FORFETARIO**

Nell'ambito del regime forfetario è previsto un ulteriore beneficio per le nuove iniziative produttive. È stabilito infatti che, a fronte dell'avvio di una nuova attività individuale, esercitata sia in forma di impresa, sia di lavoro autonomo, il contribuente potrà fruire dell'ulteriore beneficio consistente nell'*applicazione dell'aliquota forfetaria nella misura del 5% per i primi 5 anni di attività* qualora, oltre ad aver rispettato i requisiti per l'accesso al regime forfetario, rispetti le ulteriori condizioni:

- non deve aver svolto negli ultimi 3 anni un'attività artistica, professionale o d'impresa, neanche in forma associata o familiare;



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- la nuova iniziativa non deve costituire una mera prosecuzione di un'altra già svolta in passato dello stesso contribuente, anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente esercitata consista nella pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte o della professione;
- nell'ipotesi in cui venga proseguita un'attività svolta da un altro soggetto, il cumulo dei ricavi o compensi conseguiti dalle due posizioni nel periodo anteriore a quello di acquisizione dell'attività non devono essere stato superiore ai limite imposto per l'accesso al regime forfettario.

Chi ha iniziato l'attività nei periodi precedenti, a partire dal 2019 potrà continuare ad applicare l'aliquota del 5% per gli anni residui.

### **AGEVOLAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

I contribuenti che esercitano un'attività d'impresa e che rientrano nel regime fiscale forfettario possono fruire anche di un regime agevolato ai fini contributivi. È prevista infatti la *facoltà*, per i contribuenti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le gestioni speciali artigiani e commercianti, di applicare la contribuzione dovuta ai fini previdenziali con una riduzione del 35%.

La riduzione contributiva non si applica ai professionisti iscritti alle casse di previdenza di categoria.

Qualora il titolare dell'impresa rientrante nel nuovo regime forfettario si avvalga di coadiuvanti o coadiutori, potrà attribuire una quota di reddito ai singoli collaboratori fino ad un massimo del 49%. Ai fini contributivi, titolari, coadiuvanti e coadiutori, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo.

L'agevolazione previdenziale va a sostituire le vecchie agevolazioni a regime applicabili:

- titolari e collaboratori familiari già pensionati presso le gestioni INPS e con più di 65 anni non avranno più la possibilità di richiedere all'istituto la riduzione dell'aliquota contributiva alla metà;
- ai collaboratori familiari di età inferiore a 21 anni non si applica l'aliquota ridotta bensì quella ordinaria.

Il regime contributivo agevolato cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui viene a meno la condizioni di accesso al regime fiscale agevolato e da tale data si applica il regime ordinario di determinazione dei contributi dovuti. Il passaggio al regime previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilità di fruire nuovamente nel regime contributivo agevolato, anche laddove sussistano i requisiti.

L'utilizzo del regime agevolato contributivo non è automatico ma è subordinato ad un'apposita comunicazione telematica effettuata all'INPS in sede d'iscrizione. Per coloro che già esercitano attività d'impresa, invece si dovrà inviare la suddetta comunicazione entro e non oltre il termine di decadenza del 28 febbraio dell'anno in cui si intende aderire al nuovo regime. Una volta oltrepassata la scadenza, infatti, non sarà più possibile aderire ai fini contributivi al nuovo regime, salvo tuttavia il diritto di riproporre l'agevolazione nel periodo d'imposta successivo.

### **REGIME PREMIALE FATTURAZIONE ELETTRONICA**



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

L'utilizzo del regime forfetario comporta l'esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, ad eccezione di quanto dovuto nei confronti della Pubblica amministrazione. Per incentivare l'adesione spontanea alla fatturazione elettronica, la legge di Bilancio 2020 prevede che per i contribuenti in regime forfetario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l'accertamento è ridotto di un anno (articolo 1 comma 74 della legge 190/2014) passando, quindi, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

### **RETTIFICA DETRAZIONE IVA**

Il passaggio dal regime ordinario al regime forfetario comporta l'obbligo di restituire l'IVA precedentemente detratta (Art 19-bis Dpr633/72).

La rettifica riguarderà:

- le rimanenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente quello di ingresso nel forfait;
- i servizi non utilizzati al 31 dicembre dell'anno precedente quello di ingresso nel forfait;
- i beni ammortizzabili, compresi gli immobili, per i quali al 31 dicembre dell'anno precedente quello di ingresso nel forfait, non è ancora scaduto il periodo di tutela fiscale.

L'operazione non deve essere effettuata per i beni ammortizzabili di costo unitario non superiore ad Euro 516,46 e per i beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento.

L'ammontare dell'IVA da restituire sarà pari:

- all'intero importo dell'imposta detratta per le rimanenze ed i servizi non ancora utilizzati;
- tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio di tutela fiscale relativamente ai beni strumentali.

Le rettifiche della detrazione devono essere eseguite nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente al transito nel regime forfetario.

### **OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE ED EXTRA-COMUNITARIE**

Cessioni di beni intracomunitarie: sono assimilate alle *cessioni interne senza diritto di rivalsa* (nell'altro stato membro non si configura un acquisto intracomunitario). In tal caso il cedente nazionale deve indicare sulla fattura emessa nei confronti dell'operatore comunitario che l'operazione è soggetta al regime forfetario, di cui al comma 58 dell'Art. 1 della legge di stabilità per il 2015 e pertanto non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'Art. 41 comma 2-bis del D.L. 331/1993.

Acquisti di beni intracomunitari: fino alla soglia di 10.000 euro annui, sono considerati non soggetti ad IVA nel Paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza, conformemente a quanto disposto dall'Art. 38, comma 5 lettera c) del decreto legge 331/93. Se si supera tale soglia annua i soggetti



---

## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

operanti nel regime devono integrare la fattura con indicazione dell'aliquota e della relativa imposta che deve essere versata.

Prestazioni di servizi ricevute e/o rese a soggetti non residenti: si applicano le ordinarie regole previste dagli Art. 7-ter e seguenti del Dpr 633/1972. Per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti ai sensi dell'Art. 7-ter vi è l'obbligo di assolvere l'IVA (integrazione od emissione fattura).

Importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate: si applicano le disposizioni del DPR 633/72 ferma l'impossibilità di acquistare senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'Art. 8 commi 1 lettera c) e 2, del medesimo Dpr 633/1972

I soggetti in regime forfetario devono in ogni caso assolvere l'IVA sulle seguenti tipologie di operazioni:

- prestazioni di servizi rientranti nell'ambito applicativo dell'Art. 7-ter del Dpr 633/72, ricevute da soggetti non residenti;
- acquisti intracomunitari che non rientrano nell'Art. 38, comma 5, lettera c), del D.L. 331/1193;
- operazioni per le quali risultano debitori d'imposta, ad esempio regime del reverse charge.

In tali casi, i soggetti interessati devono emettere fattura ovvero, per le operazioni intracomunitarie e per le operazioni nazionali in cui si applica il regime dell'inversione contabile, integrarla con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta che deve essere versata entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In materia di adempimenti IVA è prevista inoltre la presentazione agli uffici doganali degli elenchi Intra-stat.

### **REGIME FORFETTARIO E DETRAZIONE IRPEF**

Il regime forfetario prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Iperf per cui di fatto quest'ultima viene azzerata. I contribuenti in regime forfetario quindi non hanno imposte da abbattere. Ne consegue – in mancanza di altri redditi Irpef - che non possono effettuare alcuna detrazione fiscale (esempio detrazione per ristrutturazioni, spese mediche, ecc.). Occorre pertanto verificare con attenzione questo aspetto della normativa.

Allegata a fine Circolare, la Tabella A

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti di Vostro interesse.

***Studio Commercialista Associato Contrino***



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

**TABELLA "A"**


PROGRES-SIVO	GRUPPO DI SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO 2007	VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI	REDDITI-VITA'
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 - 11)	65.000	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9	65.000	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	65.000	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 - 47.89	65.000	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 - 42 - 43) - (68)	65.000	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	65.000	62%
7	Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione	(55 - 56)	65.000	40%
8	Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)	65.000	78%
9	Altre attività economiche	(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)	65.000	67%



## STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

**Contribuente**

**Periodo d'imposta**





---

STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

---

- Il sottoscritto, al fine di usufruire della possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 5% per i primi 5 anni di attività, dichiara:
  - di **non aver esercitato, nei 3 anni precedenti** l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;
  - l'attività da esercitare **non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni);
  - qualora sia proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non è superiore ai limiti previsti per l'accesso al regime.

**Firma**

.....

- Il sottoscritto, in mancanza dei requisiti sopra indicati, dichiara di **non** avere diritto all'aliquota del 5%, chiedendo invece l'applicazione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva nella misura del 15%.

**Firma**

.....